



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Fisco

1 Decolla la nuova C.U.

14 La gestione degli scarti della C.U.

15 Come girano il fondo Perseo Sirio e l'art. 208 CdS nella C.U.

Studio giallo s.r.l

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Fisco

Decolla la nuova C.U.

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Dal 2015 inizia l'era della dichiarazione precompilata (mod. 730) che richiede la disponibilità, quantomeno, dei dati contenuti nelle certificazioni. Dati che dovranno essere trasmessi in via telematica dai sostituti d'imposta entro il 7 marzo; in un periodo già denso di altri adempimenti. La Circ. Ag. Entrate 6/E/2015 fornisce i primi chiarimenti.

La nuova certificazione unica (C.U.)

Da quest'anno entra a regime l'ennesimo intervento normativo rubricato "Semplificazioni per le persone fisiche" che dovrebbe, appunto, rendere più agevole la vita dei contribuenti. Se i contribuenti saranno agevolati da queste "semplificazioni" non è noto ma sicuramente i sostituti d'imposta avranno un aggravio rilevante in termini di adempimenti e di tempistica; oltre che di sanzioni non certamente simboliche. La riforma degli adempimenti fiscali è contenuta nel D.Lgs. 174/2015.

La Certificazione Unica, come abbiamo già visto più volte quando il legislatore aveva unificato gli adempimenti, di fatto non fa altro che mettere insieme adempimenti già presenti in precedenza, non mancando, come solitamente avviene, di introdurre nuovi dati e informazioni da recuperare ex post.

I dati della CU saranno alla base della dichiarazione precompilata (mod. 730) che verrà trasmessa, insieme ad altre informazioni ricevute da altri soggetti, ai contribuenti.

1.A) IL CONTENUTO DELLA CU

La CU è composta da tre parti:

- a) il "Frontespizio" contenente il tipo di comunicazione, i dati del sostituto d'imposta e del rappresentante firmatario e l'impegno alla presentazione telematica;
- b) il quadro "CT" nel quale si dovranno indicare i dati per la ricezione in via telematica dei conguagli da assistenza fiscale (prospetto 730-4);
- c) la "Certificazione unica" contenente, oltre ai dati anagrafici del sostituto, i dati fiscali e previdenziali collegati ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale nonché le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Di fatto, si tratta dei redditi che, negli anni precedenti e anche quest'anno, confluiranno nel mod. 770 semplificato. La Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015 (cfr risposta alla domanda 2.1 in merito agli assegni per il mantenimento del coniuge) ha chiarito che sono escluse dalla CU le certificazioni relative alla ritenute su pignoramento

anche se confluiscono del mod. 770 semplificato per le quali dovrà essere fatta la certificazione in forma libera.

Le certificazioni relative agli altri redditi afferenti il mod. 770 ordinario (indennità di esproprio, ritenute sui contributi alle imprese, ritenute su premi e vincite, ecc.) dovranno essere rilasciati in forma libera e non andranno inviati in via telematica.

Non sono soggetti a certificazione di alcun tipo i voucher Inps per prestazioni di lavoro accessorio.

Le istruzioni precisano che la CU comprende anche i redditi dei professionisti abituali anche se questi contribuenti non sono interessati dalla dichiarazione precompilata (mod. 730).

La Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015, domanda 2.7, specifica che nella CU da consegnare al sostituto non è necessario riportare l'indicazione del numero progressivo della certificazione in quanto "il suo utilizzo si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software".

1.B) IL NUOVO SCADENZIARIO

Gli adempimenti di inizio anno del sostituto d'imposta si "arricchiscono" di una nuova scadenza. In precedenza le certificazioni (mod. CUD e certificazioni per i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato) dovevano essere consegnati entro il 28 febbraio; scadenza che rimane confermata.

La novità consiste nell'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la CU entro il 7 marzo (termine prorogato al 9 marzo atteso che il 7 è di sabato). Come le altre dichiarazioni l'invio può essere fatto direttamente dal sostituto d'imposta ovvero affidata ad un intermediario abilitato.

In caso di errata trasmissione della certificazione è possibile correggere l'errore operando un nuovo invio entro i 5 giorni successivi a quello della scadenza. La Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015 chiarisce che la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, per il 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i "cinque giorni successiva alla scadenza" ordinaria del 7 marzo.

In modo analogo al mod. 770 è inoltre prevista la possibilità dell'invio separato delle CU dei dipendenti e assimilati da quelle degli autonomi e redditi diversi.

In prima analisi si potrebbe osservare che di fatto cambia molto poco visto che l'unica novità riguarda l'invio telematico delle certificazioni che già prima dovevano essere redatte entro fine febbraio. In teoria è vero, in pratica ci sono alcune considerazioni da mettere in campo:

- la sanzione: per ogni certificazione errata, omessa o tardiva è prevista una sanzione di € 100 per la quale la Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015, domanda 2.6, ha confermato che non risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso anche se ha fornito una motivazione di ordine pratico (il ravvedimento non è compatibile con i tempi della precompilata) e non di natura giuridica;
- la CU contiene molte più informazioni del vecchio CUD o della vecchia certificazione ed inoltre deve essere conforme al flusso ministeriale

(conformità che spesso richiede molte verifiche non fosse altro per la correttezza dei C.F.);

- l'invio dei dati in via telematica dovrebbe richiedere una attenta verifica dei dati della certificazione perché non sembra possibile effettuare correzioni. In linea generale sarebbe prudentiale controllare non solo il certificato ma anche il versato perché solo in questo modo si ha la ragionevole certezza che tutto il processo sia coerente. Negli anni precedenti quest'ultimo passaggio, molto lungo e laborioso, era rinviato alla fase del mod. 770 (a luglio) in quanto solitamente le certificazioni emesse potevano (di fatto) essere riconsiderate dopo la scadenza.

Le istruzioni prevedono una situazione particolare:

“Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione unica dopo il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (Cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, deve procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti da dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto”.

Sembrerebbe quindi possibile emettere dopo la scadenza del 7 marzo una nuova certificazione che corregga una precedentemente trasmessa consegnando il modello al contribuente. Nulla viene detto sull'obbligo di trasmetterla tardivamente in via telematica e neppure su eventuali sanzioni.

1.C) L'ALLEGGERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI

Con il comunicato stampa del 12/02/2015 l'Agenzia delle Entrate, confermato con la Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015 (domanda 2.9), ha concesso un minimo di ossigeno ai sostituti d'imposta prevedendo alcune deroghe consentendo di scegliere se:

- 1) se compilare o meno i dati relativi all'Inail;
- 2) se inviare o meno le CU dei redditi integralmente esenti;
- 3) se trasmettere in via telematica oltre la scadenza e senza sanzione le CU che contengano esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (principalmente i redditi di lavoro autonomo non occasionali).

Con una domanda evidentemente retorica ci si chiede se un comunicato stampa (che non sembra contemplato dalle fonti del diritto) possa spostare scadenze e sanzioni previsti per legge.

Il frontespizio

Il frontespizio contiene i dati del sostituto d'imposta, del rappresentante firmatario, la firma della dichiarazione con il numero delle certificazioni trasmesse e dell'eventuale presenza del quadro CT nonché l'eventuale l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario abilitato.

La sezione relativa al tipo di dichiarazione serve per l'annullamento o la sostituzione di certificazioni già trasmesse; modifiche che possono essere effettuate prima della scadenza del termine di trasmissione. In caso di annullamento o sostituzione della certificazione il flusso deve contenere solo i dati delle CU oggetto di rettifica.

Nei dati del rappresentante firmatario deve essere indicato il codice carica; per le PA è previsto il 14: “Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione”.

Il quadro CT

Il quadro serve per comunicare a quale soggetto (utenza Entratel) devono essere trasmessi i modelli 730/4 in quanto tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica le liquidazioni dei propri dipendenti (direttamente o tramite intermediari abilitati).

Il quadro deve essere compilato solamente se dal 2011 in poi non è mai stato presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"; situazione che non dovrebbe esistere nelle PA (salvo quelle di nuova costituzione). Le istruzioni ricordano che il vecchio modello di comunicazione deve essere utilizzato per le variazioni (in questo caso non può essere usato il quadro CT).

Il quadro, se deve essere compilato, deve essere indicato in tutte le forniture che contengano almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Al contrario non va compilato in caso di annullamento o sostituzione.

La C.U.: i dati anagrafici

I dati anagrafici della CU sono comuni sia ai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia quelli di lavoro autonomo e diversi.

La parte relativa al domicilio fiscale, collegata alle addizionali, non deve essere compilata per i compensi erogati ai lavoratori autonomi a meno che si tratti di compensi per lo sport dilettantistico (lett. "N"). Si ricorda che la modifica del domicilio fiscale decorre dopo 60 giorni dalla modifica della residenza.

Alcuni campi richiedono particolare attenzione.

Punto 8 "Categorie particolari"

Si utilizza per evidenziare la tipologia di reddito erogato. Si tratta di un campo noto nel mod. 770. Si riportano i codici ricorrenti nella PA:

- "N": compensi a carico di terzi (art. 50, c. 1, lett. b), Tuir);
- "P": borse di studio e tirocini formativi (art. 50, c. 1, lett. c), Tuir);
- "S": pubbliche funzioni (art. 50, c. 1, lett. f), Tuir);
- "T": cariche elettive (art. 50, c. 1, lett. g), Tuir);
- "Y": LSU/LPU (art. 50, c. 1, lett. l), Tuir);
- "Z": eredi.

Punto 10 "Casi di esclusione dalla precompilata"

Sono previsti due codici:

1. se si certificano esclusivamente redditi di cui all'art. 50, c. 1, lett. b), e), f), g) limitatamente alle indennità erogate ai membri del parlamento europeo, h) e h-bis). Ne consegue che i compensi erogati per cariche elettive, art. 50, c. 1, lett. g), Tuir (sindaco, assessori, consiglieri) non vanno esclusi dalla precompilata e quindi non va indicato il codice 1;
2. se si certificano solo dati previdenziali e assistenziali.

In questi casi non verrà predisposta la dichiarazione precompilata.

Le specifiche tecniche prevedono che il codice 1 è ammesso solo se il punto 4 (Altri redditi) è compilato; tuttavia i redditi di cui alla lett. b) dell'art. 50, c. 1 del Tuir (c.d.

compensi a carico di terzi) devono essere certificati nel punto 1 e non nel 4 ma, come specificato dalle istruzioni, questa tipologia di reddito è esclusa dalla precompilata. Il software di controllo dovrà essere adeguato.

La CU: certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale

La “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” contiene gran parte dei dati contenuti nel mod. 770/Semplificato relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato ed è molto più articolato del vecchio CUD.

A) I DATI FISCALI

La sezione relativa ai dati fiscali è la più corposa del modello in quanto gestisce tutti i redditi a tassazione ordinaria e separata nonché l’assistenza fiscale.

La parte relativa ai redditi prevede quattro campi (e non più due):

- **punto 1:** redditi di lavoro dipendente e assimilato che danno diritto alle detrazioni (art. 13, c. 1, Tuir) al quale è collegato il nuovo **punto 2** che specifica se il rapporto è a tempo determinato o indeterminato. Da quest’anno sono previste più righe in caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- **punto 3:** riservato ai redditi da pensione;
- **punto 4:** per gli altri redditi assimilati cui si riconoscono le detrazioni diverse da quelle per lavoro dipendente (art. 13, c. 5, Tuir);
- **punto 5:** per gli assegni periodici corrisposti dal coniuge (potrebbe trattarsi del caso delle ritenute sullo stipendio da versare per il mantenimento del coniuge, ma non per il mantenimento dei figli).

La Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015, nella risposta alla domanda 2.1, approfondisce il nuovo punto 5 relativo agli assegni periodici corrisposti dal coniuge e risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria; al contrario non è soggetti a tassazione l’assegno erogato una tantum (cfr Ris. Ag. Entrate n. 153/E/2009 e n. 157/E/2009). Il campo è funzionale al mod. 730 precompilato in quanto gli assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge costituiscono, per il beneficiario, reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. i), Tuir) per i quali è prevista una particolare detrazione d’imposta (art. 13, comma 5-bis, Tuir). Anche se la circolare non lo precisa l’assegno per il mantenimento del coniuge costituisce per il coniuge erogante onere deducibili ex art. 10, comma 1, lett. c), Tuir. Al contrario gli eventuali assegni per il mantenimento dei figli non costituiscono reddito per il beneficiario e non sono onere deducibili per l’erogante.

In passato la circ. 8/E/2011 aveva chiarito che in caso di pignoramento presso terzi il terzo erogatore non era obbligato ad effettuare alcuna ritenuta nel caso in cui non fosse in grado di individuare la parte dell’assegno destinata al mantenimento del figlio da quella per l’ex coniuge; fermo rimanendo l’obbligo di indicare il pignoramento nella sez. I del prospetto SY del mod. 770. Al contrario, le Entrate chiariscono che il sostituto d’imposta deve applicare le ordinarie ritenute (e quindi fare di fatto un cedolino) e compilare la CU nel campo 5 qualora il terzo erogatore

conosca la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato).

I **punti 6 e 7** contengono i giorni per i quali spettano le detrazioni ex art. 13 del Tuir rispettivamente ex c. 1 nel punto 6 e commi 3 e 4 nel punto 7. Il campo è obbligatorio se è compilato il punto 107 che certifica le detrazioni stesse e deve essere comunque compilato anche se il contribuente ha richiesto la non applicazione delle detrazioni. Ne consegue che non può essere compilato nel caso in cui le detrazioni siano riconosciute per i redditi indicati nel punto 4; tipicamente quando vengono riconosciute le detrazioni alle cariche elettive (sindaco, assessori e consiglieri).

Nuovi anche i **punti 8, 9 e 10** relativi alla data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. Se nel corso dell'anno vi sono più rapporti, anche con interruzione, va barrata la casella 10. Le istruzioni specificano che "nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto". Dal tenore letterale delle istruzioni dovrebbe essere indicata la data di prima assunzione nella pubblica amministrazione quantomeno con rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato. La data inizio potrebbe retrocedere se il dipendente è passato da tempo determinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.

Questa informazione può essere molto complessa da recuperare in caso di passaggio di dipendenti per mobilità. Non è chiara l'utilità di tale informazione ai fini della dichiarazione precompilata.

Le specifiche tecniche richiedono la compilazione della data di inizio quando sono compilati il punto 1 o il punto 4. Ne consegue che va indicata la data di inizio anche dei redditi assimilati (es. pubbliche funzioni) per i quali non è sempre agevole, per la natura dell'incarico, identificare una data di inizio e di fine.

Nei **punti da 11 a 24** si devono riepilogare le ritenute a titolo di Irpef ed addizionali regionali e comunali derivanti dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non presenta particolari novità rispetto ai vecchi CUD.

I **punti da 31 a 68** si concentrano sulle informazioni relative all'assistenza fiscale relativa al dichiarante e al coniuge sia per quanto riguarda gli acconti che i crediti non rimborsati. I dati sono esposti in modo analitico in quanto devono essere funzionali alla precompilata e non sono più accorpati come negli anni precedenti.

I **punti da 71 a 82** certificano nel dettaglio la tipologia e l'importo sul quale verranno quantificati gli oneri detraibili considerati in sede di conguaglio. Si segnalano in particolare i codici 41 e 42 riportati nella Tabella B delle istruzioni relativi alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti politici (detrazione del 26%). L'importo della detrazione deve essere indicata nel punto 108 "totale detrazione per oneri".

Dal 2014 la detraibilità delle erogazioni ai partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013) è consentita per un importo pari al 26% degli importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui. Per beneficiare della detrazione i partiti politici devono essere iscritti in un

apposito registro ed il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con i sistemi previsti dall'art. 23 del D.L. 241/1997 o secondo modalità previste da apposito decreto che consentano la tracciabilità e l'esatta identificazione dell'autore (Ris. Ag. Entrate n. 108/2014 e 205/2008). Le istruzioni precisano che nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 gli oneri detraibili "devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano". Nel caso di ritenute per partiti politici inferiori a 30 euro si ritiene che comunque debba essere riportato nel campo 71 il codice 42 e nel campo 72 l'onere deducibile anche se inferiore a 30 euro. Sembra improbabile un onere superiore a 30.000 euro; in questo caso andrebbe indicato tale limite massimo.

Nel **punto 101** si riporta l'imposta lorda derivante dalle operazioni di conguaglio e nei successivi **punti dal 102 al 121** le diverse tipologie di detrazioni. In particolare:

- punto 102 le detrazioni per familiari a carico ex art. 12 Tuir;
- punti 103-104-105-106 le detrazioni per famiglie numerose ex art. 12, c. 1-bis, Tuir dettagliando gli importi spettanti, i crediti riconosciuti e quelli eventualmente incipienti nonché quelli recuperati;
- punto 107 le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilato ex art. 13 Tuir;
- punto 108 le detrazioni per oneri ex art. 15;
- punti 109-110-111-112 del detrazioni per canoni di locazione (inusuali nel pubblico impiego).

Le istruzioni chiariscono che nei punti precedenti le detrazioni devono essere indicate nel loro valore teoricamente spettante mentre nel punto 113 vanno riportate nel limite dell'imposta lorda.

I **punti da 119 a 121** certificano il bonus Irpef (c.d. bonus Renzi) ex art. 13, comma 1-bis, Tuir. Nel punto 119 vanno indicati uno dei due codici:

1. il bonus è stato riconosciuto ed erogato in tutto o in parte;
2. il bonus non è stato riconosciuto o se riconosciuto non è stato erogato neppure in parte.

I campi successivi riportano la quota erogata e non erogata.

Le specifiche tecniche prevedono che il punto 119 deve essere compilato quando è presente il punto 1 (redditi che danno diritto al bonus).

I due codici distinguono due diverse situazioni: il riconoscimento e l'erogazione.

Il riconoscimento del bonus è collegato al verificarsi delle condizioni che consentono al contribuente di beneficiare del credito:

- reddito complessivo inferiore a € 26.000;
- imposta lorda al netto delle detrazioni da lavoro dipendente positive, i c.d. "capienti".

Se una di queste condizioni non è soddisfatta (visto in altro modo se il reddito è superiore a € 26.000 o inferiore a € 8.000 circa) nel campo 119 deve essere riportato il codice 2 e non devono essere compilati i campi 120 e 121.

Al dipendente in possesso dei requisiti che ha beneficiato del credito nel punto 119 va indicato il codice 1 e nel campo 120 l'importo erogato. Se il dipendente ha chiesto di non riconoscere il bonus nel rigo 119 va indicato il codice 2 e non vanno compilati i campi 120 e 121.

La Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015 specifica, nella risposta alla domanda 2.3, che il campo 119 è obbligatorio se viene compilato il campo 1 della CU “redditi di lavoro dipendente e assimilati” per i quali è prevista la detrazione di cui all’art. 13, comma 1, dl Tuir. Precisa inoltre che il codice 2 identifica le ipotesi di “non spettanza del bonus” e in questo caso “non è richiesta la compilazione del campo 121 mentre nelle “altre ipotesi” conferma “che non sono stati previsti ulteriori limiti nelle specifiche tecniche.

La successiva domanda 2.4 affronta il caso del contribuente con un reddito di 40.000 euro al quale non spetta (per mancanza dei requisiti) il bonus; la CU deve prevedere nel campo 1 40.000 euro, nel campo 119 il codice 2 e i campi 120 e 121 non vanno compilati.

Non è chiaro come debba essere compilata la CU nel caso in cui il dipendente abbia richiesto la non erogazione del bonus pur in possesso dei requisiti. Nel campo 119 non vi è dubbio che debba essere indicato il codice 2 mentre per il campo 121 la Circolare sembra lasciare aperte due possibilità: indicare il bonus teorico ovvero non compilare. Anche la risposta alla domanda 2.4 sembra andare in questa direzione: “le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l’indicazione nel campo 121 anche di un valore positivo, ad esempio nel caso in cui a fronte di un bonus teorico calcolato dal sostituto d’imposta vi sia stata la richiesta di non corresponsione da parte del percipiente”.

Se la tipologia di reddito non prevede il riconoscimento del bonus (quindi non è compilato il punto 1) i campi 119, 120 e 121 non devono essere compilati.

Condizione reddituale	Reddito complessivo	Capienza imposta lorda	Bonus erogato	Punto 119	Punto 120	Punto 121
Punto 1 della CU	< 26.000	Capiente	Sì	1	Importo	Vuoto
Punto 1 della CU	< 26.000	Capiente	Erogato in parte	1	Importo	Importo
Punto 1 della CU	< 26.000	Capiente	No	2	Vuoto	Vuoto oppure Bonus teorico non erogato
						Il dipendente ha chiesto di non riconoscere il bonus oppure è cessato prima di aprile
Punto 1 della CU	> 26.000	Capiente	No	2	Vuoto	Vuoto
Punto 1 della CU	< 8.000	Incapiente	No	2	Vuoto	Vuoto
Diverso dal punto 1 della CU	Irrilevante	Irrilevante	No	Vuoto	Vuoto	Vuoto

Diversamente da tutti gli altri dati fiscali devono essere riportati in questi campi anche il bonus contenuto nelle certificazioni relative a precedenti rapporti di lavoro.

I punti da 141 a 153 riportano i dati relativi alla previdenza complementare ed in particolare i versamenti al fondo di fonte contrattuale Perseo Sirio. I campi da compilare sono:

- punto 141: indicare il codice 4 previsto “per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che al punto 144 andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo”;
- punto 142: deve essere indicato l'importo del contributo versato in aggiunta al Tfr (sia per la quota a carico dell'ente che per quella a carico del dipendente) versato al fondo nel limite di deducibilità. La parte deducibile corrisponde al minore tra il doppio del Tfr destinato al fondo, il 12% del reddito complessivo e l'importo di € 5.164,57;
- punto 143: l'importo del versamento al fondo che eccede i limiti di deducibilità;
- punto 144: il Tfr destinato al fondo che per i dipendenti in Tfr è pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini Tfr mentre per quelli in Tfs corrisponde al 2% della stessa.

In altro modo deve essere affrontato il tema delle risorse previste dall'art. 208 del Codice della Strada versate a fondi di previdenza complementari diversi dal Perseo Sirio. In questo caso non si tratta di fondi di fonte contrattuale e nel punto 141 deve essere indicato il codice 1 previsto “per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57”. Ne consegue che il versamento costituisce da una parte compenso in natura per il dipendente e dall'altra onere deducibili nel limite di € 5.164,57 secondo le regole generali del D.Lgs. 252/2005. Il versamento deve essere indicato nel punto 142 nel limite di deducibilità e nel 143 per la parte eccedente.

Nel caso in cui anche le risorse dell'art. 208 del CdS fossero destinate al fondo Perseo Sirio saranno trattate come normali versamenti a fondi contrattuali a carico del datore di lavoro: nel punto 141 andrà indicato il codice 4 con limiti di deducibilità pari al minore tra il doppio del Tfr, il 12% del reddito complessivo e € 5.164,57.

Il punto 161 evidenzia gli oneri deducibili ex art. 10 esclusi dalla base imponibile mentre il punto 162 quelli non elusi (diversi dalla previdenza complementare). La tipologia dell'onere deducibili è rimessa alle annotazioni.

Negli altri dati si evidenzia:

- punto 171 per i redditi superiori a € 300.000 per i quali è previsto un contributo di solidarietà;
- punto 184 in caso di incapacienza a trattenere l'Irpef a conguaglio sulle retribuzioni erogate fino a febbraio (il successivo punto 186 riguarda solo la PA centrale);

- **punto 191** va barrato se si è applicata un'aliquota maggiorata su richiesta del sostituto;
- **punto 192** riporta la lettera A in caso di redditi da pensione bassi (art. 11, c. 2, Tuir) ovvero la lettera B se è riconosciuta la detrazione minima di € 1.380 (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir) ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

La sezione relative alle “Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro” riguarda un trattamento fiscale agevolato che non si applica alla PA mentre quella relativa ai “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta” solitamente non riguardano gli enti locali. Si ricorda che la parte relativa agli LSU riguarda situazioni particolari (soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia con un reddito complessivo non superiore a € 9.296,22).

I punti da 261 a 264 sono relativi alla tassazione separata dei compensi relativi agli anni precedenti ex art. 17, c. 1, lett. b), Tuir (tipicamente gli arretrati da contratto o sentenza).

La sezione relativa ai “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” contiene i dati riepilogativi e di dettaglio dei redditi e delle ritenute riconosciute da altri sostituti d'imposta e considerati in sede di conguaglio. È singolare notare che non sono da riportare in questa parte le detrazioni del c.d. bonus Renzi che vanno cumulate con quelle riconosciute dal sostituto d'imposta.

Le istruzioni specificano che questa parte va utilizzata anche quando si verifica il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto. Nel lavoro pubblico si tratta, tipicamente, del passaggio del dipendente per mobilità e delle operazioni straordinarie che comporta il passaggio di dipendenti ad altro soggetto.

La dichiarazione precompilata ha portato questa sezione dai 2 campi del CUD2014 a minimo 4 campi fissi più 19 campi per ciascuna CU considerata in sede di conguaglio. Il moltiplicarsi dei campi è dovuto al fatto che devono essere di fatto riepilogati gli imponibili e le ritenute delle altre CU onde evitare di non considerare due volte la CU nella precompilata.

La risposta alla domanda 2.5 della Circ. Ag. Entrate 6/E/2015 chiarisce che nei campi devono essere riportate le ritenute effettuate da altri soggetti comprensive anche di quelle eventualmente sospese.

La sezione del “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” è sostanzialmente uguale a quella degli scorsi anni in quanto i dati di dettaglio non interessano la dichiarazione precompilata ma solo il mod. 770. In questa parte vanno indicati, tipicamente, il TFM del sindaco, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità in caso di decesso del dipendente. Sono rari i casi di trattamento di fine rapporto o equiparati.

Viene introdotta una nuova sezione con i “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” che lo scorso anno era contenuta solo nel mod. 770.

B) I DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Sostanzialmente immutata la parte previdenziale che prevede le seguenti sezioni:

1. lavoratori subordinati con il riepilogo degli imponibili e dei contributi alla gestione Inps privatistica (solitamente compilata per la DS dei tempi determinati e dei contributi degli amministratori in aspettativa);
2. collaborazioni coordinate e continuative che riepiloga gli imponibili e i contributi dei co.co.co. versati alla gestione separata;
3. dipendenti pubblici, Inps gestione ex Inpdap, nel quale vanno dettagliate per anno di riferimento gli imponibili e i contributi.

I dati riepilogano quanto indicato nell'Uniemens. Questa parte ha finalità informative e non è collegata alla dichiarazione precompilata.

C) I DATI ASSICURATIVI INAIL

La nuova parte della CU ripercorre le informazioni contenute nel mod. 770 e riporta la PAT (posizione assicurativa territoriale) dove è assicurato il lavoratore con l'indicazione della data di inizio e fine se non coincidente con l'anno solare.

Il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, confermato dalla Circ. Ag. Entrate 6/E/2015 (domanda 2.9), ha disposto che per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail oppure no.

D) LE ANNOTAZIONI

Le annotazioni devono essere analiticamente dettagliate con le codifiche e le informazioni contenute nella tabella C delle istruzioni.

La CU: certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

A) L'AMBITO OGGETTIVO

La CU per la parte relativa al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere utilizzata per certificare le seguenti tipologie di redditi soggetti a ritenuta:

- redditi di lavoro autonomo svolto in modo abituale (art. 53 Tuir) o occasionale, compresi gli obblighi di fare, non fare e permettere, (art. 67, c. 1, lett. l), Tuir) ed indicati nell'art. 25 del DPR 600/1973;
- redditi c.d. assimilati al lavoro autonomo indicati nell'art. 53, c. 2 e nell'art. 17, c. 1, lett. c e d), del Tuir. Tra questi si ricorda, tra le altre, la cessione del diritto d'autore;
- tutte le provvigioni previste dall'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;
- i corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto ex art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;
- altri compensi per cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto è di natura autonoma;
- i compensi e i rimborsi spese per attività sportiva dilettantistica (art. 67, c. 1, lett. m), del Tuir).

La qualificazione del reddito soggetto a ritenuta va indicata nel punto 1. Si riportano i principali codici:

A – lavoro autonomo abituale (compresi i diversi tipi di forfait);

B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno (es. diritti d'autore);

M – prestazioni occasionali soggette ad Inps;

O – prestazioni occasionali non soggette ad Inps;

M1 – redditi derivanti da obblighi di fare, di non fare o permettere soggette ad Inps;

O1 – redditi derivanti da obblighi di fare, di non fare o permettere non soggette ad Inps.

B) LA COMPILAZIONE

I punti che tipicamente devono essere compilati (oltre al punto 1 indicato nel precedente paragrafo) sono:

- punto 4 con i compensi lordi corrisposti;
- punto 6 con il codice che motiva l'esclusione dalla ritenute di una parte di compensi;
- punto 7 con la specifica delle somme non soggette a ritenuta;
- punto 8 con l'imponibile (differenza tra 4 e 7)
- punto 9 con le ritenute effettuate.

La parte relative alle addizionali regionali e comunali non riguardano compensi tipicamente erogati da pubbliche amministrazioni poiché riguarda il codice "N" per le attività sportive dilettantistiche.

Nel punto 4 deve essere riportato il compenso lordo corrisposto con le seguenti specifiche:

- non comprende l'Iva (non è un compenso lordo);
- non comprende il contributo integrativo (2% o 4%) versato alle casse professionali (non è un compenso lordo). Rientrano in questi casi le casse professionali quali notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti ecc. nonché le casse istituite ai sensi della L. 335/1995 quali infermieri, psicologi, agronomi, fisioterapisti, ecc.;
- deve essere indicato il contributo integrativo dei professionisti senza albo iscritti alla gestione separata in quanto costituisce compenso lordo soggetto a ritenuta.

Un caso particolare riguarda gli iscritti all'Inarcassa liberi professionisti che sono anche dipendenti (solitamente dipendenti pubblici a part-time almeno al 50%) i quali addebitano il contributo integrativo (4% - che non è reddito) ed il contributo L. 335/1995 (4% - che è reddito). In questo caso il contributo integrativo Inarcassa non andrà indicato al punto 4 mentre si dovrà considerare quello della gestione separata.

Vanno riportati nel punto 4 anche i compensi ai professionisti abituali che hanno optato per i regimi agevolati (art. 13, L. 388/200 e art. 27 D.L. 98/2011). Poiché questi compensi non sono soggetti a ritenuta l'imponibile (punto 8) deve essere azzerato compilando i punti 6 e 7.

Nel punto 6 deve essere indicato uno dei seguenti codici di esclusione dalla ritenuta:

1. redditi dei docenti e ricercatori (D.L. 185/2008);
2. redditi dei lavoratori con i requisiti dell'art. 3 della L. 238/2010 e D.M. 3/06/2011;
3. altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Nel successivo **punto 7** va indicato l'ammontare non soggetto a ritenuta.

Non è corretto riportare l'Iva e il contributo integrativo alle casse professionali nel punto 4 per procedendo alla relativa rettifica nei punti 6 e 7.

C) I DATI PREVIDENZIALI

Nei punti 20 e 21 vanno indicati i contributi previdenziali a carico del soggetto erogatore e quelli a carico del percipiente versati alla gestione separata dell'Inps per le prestazioni occasionali o per gli obblighi di fare, non fare o permettere di importo superiore a € 5.000 (codici "M" e "M1"). Poiché l'imponibile contributivo è al netto delle spese poste a carico del committente e risultati dalla nota nel punto 22 vanno indicate tali spese (Circ. Inps 103/2004).

Fisco

La gestione degli scarti della CU

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

A ridosso della scadenza nascono gli errori di ordine pratico che non sempre sono di agevole gestione in momenti di grande concitazione. È il caso dello scarto della CU già trasmessa solitamente perché il codice fiscale del sostituito non si trova in anagrafe tributaria.

Come gestire lo scarto della CU

In fase di invio delle CU l'errore di un codice fiscale comporta lo scarto della certificazione, codice errore 0106, con la seguente motivazione: "Codice fiscale non registrato in anagrafe tributaria".

Considerando la quantità di codici fiscali inseriti nelle CU questa situazione è molto probabile.

Come procedere alla sistemazione dell'errore. Come spesso accade non vi sono indicazioni precise ma solo "voci (più o meno) di corridoio".

Le possibili soluzioni di fatto sono due:

- a) azzerare la singola certificazione con la procedura di annullamento/sostituzione della CU precedentemente inviata;
- b) procedere ad un nuovo invio delle sole CU scartate.

In realtà si potrebbe procedere anche con una soluzione più drastica ma forse eccessiva: annullare l'invio di tutte le CU e ritrasmettere tutto il flusso.

La prima soluzione (annullamento/sostituzione della CU) a nostro avviso non sembra percorribile in quanto le istruzioni ammettono questa procedura nel caso in cui una certificazione sia stata "validamente accolta". Nel nostro caso la certificazione non è stata accolta ma scartata con la conseguenza che non è stata attribuito un codice protocollo. Questa strada quindi non dovrebbe essere percorribile.

La seconda soluzione (invio con le sole CU scartate) potrebbe esporre al rischio che il secondo invio annulli il primo in analogia alle ordinarie regole di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica. Il call center, contattato telefonicamente, ha confermato che il secondo invio non annulla il primo ma aggiunge le certificazioni precedentemente scartate.

Questa soluzione sembra più idonea a gestire il problema e sembra anche coerente con la possibilità di inviare in un secondo momento le certificazioni dei lavoratori autonomi abituali; in caso contrario il successivo invio degli autonomi annullerebbe il primo.

Fisco

Come girano il fondo Perseo Sirio e l'art. 208 CdS nella CU

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Gli adempimenti fiscali relativi all'opzione per il fondo Perseo Sirio e la previdenza complementare prevista dall'art. 208 del Codice della Strada seguono regole particolari nella CU.

Il fondo Perseo

Il Fondo Perseo Sirio si è costituito il 21 dicembre 2010 (autorizzato il 22 novembre 2011) ed è divenuto operativo dal 15 settembre 2012, giorno dal quale è possibile iscriversi. Al Fondo possono aderire i lavoratori degli enti dei comparti regioni ed autonomie locali, compresi i segretari comunali e provinciali, e sanità. Possono iscriversi al Fondo, su base volontaria, tutti i dipendenti dirigenti e non, a tempo pieno o part-time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi.

La contribuzione effettiva e figurativa

La contribuzione effettiva avviene in conseguenza all'adesione, su base volontaria, del lavoratore al Fondo con le seguenti percentuali:

- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico del dipendente;
- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico dell'amministrazione.

La sola contribuzione a carico del dipendente può essere aumentata a sua discrezione:

- all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione a scaglioni di aumento dello 0,50% (quindi: 1,50% - 2,00% - 2,50% - 3,00%, ecc);
- annualmente con richiesta scritta da inviare al fondo Perseo entro il 15 ottobre dell'anno precedente. La nuova aliquota ha decorrenza dal 1° gennaio successivo.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissa e non può aumentare.

Quale contribuzione figurativa, l'Inps - gestione ex Inpdap - accredita (senza alcun adempimento da parte del datore di lavoro) al Fondo:

- il 2% della retribuzione utile ai fini del Tfr per i dipendenti occupati alla data del 31/12/2000, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo del Tfr (2% / 6,91%);

- l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione utile) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva);
- il 100% del Tfr maturato per i lavoratori assunti dall'01/01/2001.

L'istituto di previdenza trasferisce il Tfs/Tfr maturato al fondo Perseo Sirio nel momento in cui è venuta meno la continuità di iscrizione alla gestione. Se il Tfs/Tfr è gestito direttamente dal datore di lavoro il trasferimento avviene alla data di cessazione. Gli accantonanti non versati al fondo saranno rivalutati con un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi (D.M. 23/12/2005) fino al consolidamento finanziario del fondo, successivamente si applicherà il rendimento effettivo della gestione scelta dal lavoratore aderente.

Il regime previdenziale

I versamenti alla previdenza complementare hanno effetti contributivi diversi per la quota a carico lavoratore e per quella a carico del datore di lavoro (Circ. Inps n. 98/2007). Mentre per il lavoratore tali versamenti scontano l'ordinario trattamento previdenziale, in quanto trattenuta sulla retribuzione imponibile, per quelli a carico del datore di lavoro è previsto un trattamento previdenziale agevolato con il versamento di un contributo di solidarietà pari al 10% (art. 9-bis, D.L. 103/1991).

Le informazioni che alimentano la posizione relativa alla previdenza complementare transitano per la denuncia mensile (UniEmens) ed in particolare nella ListaPosPA all'interno della quale è stato previsto il quadro E1 dedicato alla previdenza complementare. Queste informazioni sono trasmesse dall'Inps, gestione ex Inpdap, al Fondo.

Il trattamento fiscale

La deducibilità della contribuzione versata

I contributi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir). Per i lavoratori dipendenti, la deducibilità dal reddito dei contributi alla previdenza complementare è riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta in quanto l'art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir prevede che il datore di lavoro debba escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 dello stesso TUIR se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite). Il sostituto d'imposta riconosce gli oneri deducibili nel limite del reddito di lavoro dipendente erogato. Rimane facoltà del lavoratore comunicare altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e chiedere che vengano tenuti in considerazione dal datore di lavoro.

Al contrario, non possono essere annoverati tra gli oneri deducibili le quote associative che i dipendenti devono versare, per il tramite del datore di lavoro, al fondo di previdenza complementare. La quota associativa, pur essendo necessaria per poter godere delle prestazioni previdenziali, non è direttamente finalizzata al finanziamento della posizione previdenziale individuale (risoluzione, Agenzia delle Entrate, n. 96/2005).

Non possono essere considerati oneri deducibili dal reddito, ex art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, la contribuzione accreditata in modo virtuale dall'istituto di

previdenza, ovvero l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva). Per comprenderne la motivazione è necessario analizzare la natura giuridica dell'1,50% della quota Tfs destinata al fondo pensione. L'art. 59, comma 56, della L. 449/97 prevede che *“al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti (dipendenti di pubbliche amministrazioni) delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,50% verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con le gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori”*. Ne deriva che questa contribuzione aggiuntiva non è a carico né del datore di lavoro né del lavoratore in quanto risulta accantonata dall'Inpdap. Tale quota è conferita al fondo pensione solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro insieme agli accantonamenti delle quote di Tfr maturate. Si tratta quindi di un accredito figurativo che, ai fini fiscali, è considerato una componente assimilata al Tfr e quindi esclusa dal calcolo dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non può essere considerato onere deducibile (Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005 e Nota operativa Inpdap n. 22/2005).

I limiti alla deducibilità

Per i dipendenti pubblici la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è riconosciuta nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di € 5.164,57 (pari Lire 10.000.000). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi di lavoro dipendente la deduzione può essere riconosciuta nel limite del doppio del Tfr destinato al fondo ma sempre nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di € 5.164,57. In pratica la deducibilità è pari al minore tra i seguenti tre valori:

- il doppio del Tfr destinato al fondo;
- il 12% del reddito complessivo;
- € 5.164,57.

La norma di riferimento che detta queste regole è l'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir vigente fino al 31/12/2006 (cfr istruzioni al modello 730). Questa situazione risulta quantomeno singolare in quanto dal 1° gennaio 2007 in poi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, le regole sulla deducibilità dei contributi alla previdenza complementare sono state modificate prevedendo, come unico limite, l'importo di € 5.164,57 (si veda il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir). Queste disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione in quanto l'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005 prevede che *“fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”*.

La quota a carico del datore di lavoro concorre alla formazione del reddito

Il trattamento fiscale del Tfr e della previdenza complementare è stato riscritto dal D.Lgs. 47/2000 il quale da una parte considera oneri deducibili i contributi versati alla previdenza complementare e dall'altra cancella dall'art. 48, comma 2, lett. a), la previsione che escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari" (art. 1, comma 1, c), D.Lgs. 47/2000). Ne consegue che i contributi a carico del datore di lavoro versati ai fondi di previdenza complementare concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente secondo le regole generali previste dall'art. 51, comma 1, del Tuir. Regole che considerano imponibili "tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001, par. 2.5, e n. 78/2001).

Questo aspetto deve essere tenuto in particolare considerazione anche se non sempre è sufficientemente "pubblicizzato" nei calcoli di convenienza per valutare se aderire o meno al fondo. Sulla base dell'attuale quadro normativo il vantaggio fiscale si concentra esclusivamente sulla quota contributiva a carico del dipendente mentre non spiega alcun beneficio su quella versata dal datore di lavoro. Il vantaggio fiscale della quota a carico del dipendente, entro i limiti di deducibilità, è senza dubbio pari all'aliquota marginale Irpef pagata dal dipendente. Al contrario, quella del datore di lavoro è neutra in quanto prima incrementa il reddito di lavoro dipendente e poi lo abbatte per lo stesso importo.

Riepilogo degli adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta dovrà procedere nel modo seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):

- sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i contributi a carico del datore di lavoro versati alla previdenza complementare;
- dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla previdenza complementare nel limite dell'importo minore tra il doppio del Tfr destinato al fondo e il 12% del reddito complessivo nel limite massimo di € 5.164,57;
- indicare nel punto 1 della CU il reddito da lavoro dipendente corrisposto comprensivo del contributo a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contributi dedotti e quelli eccedenti il limite.

La compilazione della CU

La CU ha previsto diversi campi ed annotazioni collegati alla previdenza complementare.

Punto 141

Il punto 141 (previdenza complementare) dei dati fiscali deve essere compilato con il codice 4: "per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che al punto 144 andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo".

Punto 1

Nel campo 1 della CU devono essere riportati i redditi di lavoro dipendente erogati. Tali redditi devono essere prima aumentati della quota di contribuzione da versare al fondo per la previdenza complementare a carico del datore di lavoro e poi decurtati “dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito”.

Punti 142 e 143

Nel punto 142 devono essere indicati i contributi a carico del dipendente e a carico del datore di lavoro destinati al fondo di previdenza complementare che rientrano nei limiti di deducibilità (minore tra il doppio del Tfr versato al fondo, il 12% del reddito complessivo e € 5.146,57).

I versamenti che eccedono il limite di deducibilità dovranno essere indicati sia nel punto 1 (in quanto costituiscono reddito di lavoro dipendente), che specificati nel punto 143.

Punto 144

Deve essere indicato l’ “importo di TFR destinato al fondo”. Si pone quindi il problema di come quantificare questo importo che risulta estremamente importante per la verifica del limite di deducibilità dei contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Per i dipendenti assunti dopo dal 01/01/2001 si tratta del 100% del Tfr maturato pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del Tfr.

Più complesso il tema dei dipendenti assunti fino al 31/12/2000 soggetti al regime Tfs e che, per poter aderire alla previdenza complementare, hanno optato per il regime Tfr. Per questi soggetti verrà destinato al fondo pensione il 2% della retribuzione utili fini Tfr.

Da quanto sopra esposto ne deriva che per i dipendenti in Tfr il limite massimo è pari al 12% del reddito complessivo (nel limite di € 5.146,57) in quanto il doppio del Tfr è pari al 13,82% (6,91% x 2). Al contrario, per i dipendenti ex Tfs, optanti per il Tfr, il limite di deducibilità dovrebbe essere il 4% (il doppio del 2% accantonato al fondo). I dati possono essere agevolmente reperiti dall'E0/V1 e dall'E1 della ListaPosPA.

Tuttavia, ci si dovrebbe interrogare sulla natura dell'1,50% della base contributiva Tfs (80% della retribuzione utile) che viene destinata al fondo in modo figurativo per i dipendenti in regime Tfs che hanno optato per la previdenza complementare.

Sulla scorta di quanto chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005, queste risorse non rientrano nel limite di deducibilità in quanto non costituiscono contributi versati né dal lavoratore né dal datore di lavoro. Peraltro, in merito alla natura di questo 1,5%, la stessa risoluzione termina affermando che “*a parere della scrivente, considerata la neutralità della quota contributivo dell'1,5% versata al fondo pensione, la stessa non può essere considerata, ai fini fiscali, una componente diversa dal TFR ma rappresenta una quota assimilata al trattamento di fine rapporto ed aggiuntiva ad essa. Pertanto la stessa non concorre al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000. Inoltre, per effetto dell'art. 19, comma 4, del T.U.I.R. (...) le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 non costituiscono anticipazioni di*

TFR e, pertanto, non sono imponibili al momento del trasferimento. La contribuzione dell'1,5% costituirà imponibile solo all'atto della sua erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro e sarà imponibile all'IRPEF secondo le norme previste per il trattamento di fine rapporto insieme agli accantonamenti frugativi della quota di TFR conferito dall'INPDAP e liquidate dal fondo pensione".

Da quanto emerge dalla citata analisi sulla natura del contributo in oggetto non sembrano esserci dubbi sul fatto che in realtà abbia la stessa natura, almeno ai fini fiscali, del Tfr.

Se questo è vero allora anche l'1,50% dell'80% della retribuzione utile ai fini Tfs dovrebbe essere sommata al 2% della retribuzione Tfr per determinare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo. Su questo aspetto non vi è ancora sufficiente chiarezza e non si può fare altro che suggerire un comportamento prudente.

L'annotazione CC

Nelle note deve essere riportata la seguente descrizione CC: "In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme".

Le indicazioni dell'annotazione non sono particolarmente chiare. Parimenti non sembrano esaustive le istruzioni della CU: "Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi".

Un aiuto potrebbe arrivare dalla circ. 3/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro la quale ritiene che l'annotazione CC debba essere riportata in tutte le ipotesi in cui sia presente una contribuzione a previdenza complementare. In realtà a questa conclusione si arriva più per deduzione negativa che per chiarezza delle istruzioni ministeriali. La Fondazione ritiene che "a questa conclusione si arriva poiché diversamente ragionando le possibili alternative sono:

- 1) *esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di imposta: questa ipotesi, tuttavia, non può mai realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha operato il conguaglio complessivo, probabilmente non è neanche a conoscenza dell'esistenza di altri modelli CUD del sostituto che non sono stati oggetto di un conguaglio;*
- 2) *se invece il datore ha conguagliato più redditi allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato il conguaglio; quindi saremmo di fronte a CUD conguagliati ma in maniera errata.*

Non resta quindi che interpretare la novità nel senso di fornire una segnalazione al sostituto che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell'imposizione fiscale".

La conclusione della Fondazione non può che essere condivisa: sarà eventualmente il contribuente che considerando tutte le sue posizioni deciderà se deve conguagliare i contributi versati in sede di dichiarazione annuale.

Punto 145: i dipendenti di prima occupazione

Nella CU sono previste alcune caselle ed annotazioni necessarie alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori di prima occupazione ai sensi del D.Lgs. 252/2005. Questa parte non interessa le pubbliche amministrazioni in quanto, ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005, la norma non risulta attualmente applicabile. In particolare non è necessario compilato il punto 9 della parte A nel quale deve essere *“indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007”*.

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	
1	Indicare la retribuzione imponibile aumentata dei contributi a carico del datore di lavoro per previdenza complementare ridotta dei contributi (lavoratore+datore di lavoro) deducibili
141	Indicare sempre il codice 4
142	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro deducibili
143	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro eccedenti i limiti di deducibilità
144	Indicare l'importo del Tfr destinato al fondo
CC	Riportare il testo tutte le volte che c'è previdenza complementare
145	Data iscrizione al fondo NON COMPILARE

Esempio: cedolino paga di un dipendente in categoria C1 in regime Tfs che opta per la previdenza complementare (nella parte fiscale non si considerano le detrazioni e le addizionali).

TRATTAMENTO ECONOMICO				
Descrizione voce paga	Imponibile		Importo figurativo	Importo effettivo
Tabellare				1.621,18
Indennità di comparto				45,80
Indennità di vacanza contrattuale				12,16
Trattenuta Tfr (2%)	1.633,34			-32,67
Previdenza complementare a c/ente (1%)	1.633,34		16,33	
TOTALE TRATTAMENTO LORDO (A)				1.646,47
RITENUTE PREVIDENZIALI				
Descrizione trattenuta	Imponibile	aliquota	Contributi c/dipendente	Contributi c/ente
Cpdel	1.679,14	8,85%	148,60	
		23,80%		399,64
Inadel Tfs	1.306,67			
Inadel Tfr	1.306,67	6,10%		79,71
Fondo Previdenza Credito	1.679,14	0,35%	5,88	
Fondo Perseo	1.633,34	1%	16,33	
		1%		16,33
Contributo di solidarietà 10%	16,33	10%		1,63
Irap	1.646,47	8,50%		139,95
TOTALE TRATTENUTE (B)			170,81	
RITENUTE FISCALI				
Descrizione				Importo
Imponibile Irpef				1.475,66
Irpef netta (C)				339,40
Netto a pagare (D=A-B-C)				1.136,26

CERTIFICAZIONE UNICA	
Punto 1 / Dati fiscali – redditi per i quali è possibile fruire della detrazione 1.646,47 (retribuzione lorda) +16,33 (contributi c/ente) - 154,48 (contributi previdenziali c/dipendente) - 16,33 - 16,33 (contributi alla previdenza complementare deducibili)	1.475,66
Punto 141	4
Punto 142 / Dati fiscali	32,66
Punto 144 / Dati fiscali - per i dipendenti in TFR (1.633,34 x 6,91%) - per i dipendenti ex TFS optanti (1.633,34 x 2%)	112,86 32,66
Nota CC	riportare il testo

La previdenza complementare prevista dall'art. 208 del CdS

L'utilizzo delle risorse previste dall'art. 208 del CdS è stata oggetto della nota prot. 206 del 09/07/2013 (DFP 0032655 P-4.17.1.12 del 09/07/2013) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica con la quale ha riepilogato i principi in materia di previdenza complementare del settore pubblico contrattualizzato (che si riportano integralmente):

- l'istituzione delle forme pensionistiche complementari è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale;
- parimenti, la contrattazione collettiva nazionale è l'unica fonte deputata ad individuare le materie demandate alla contrattazione integrativa, stabilendone i vincoli ed i limiti;
- la contrattazione di secondo livello nell'ambito dei singoli enti non può, dunque, istituire forme di previdenza complementare collettive di ente in assenza di specifiche previsioni di rinvio da parte della contrattazione nazionale, allo stato, non contemplate;
- per inserire, tra le fonti di finanziamento del fondo, ulteriori risorse rispetto a quelle previste in sede di accordo istitutivo, è comunque necessario un contratto collettivo nazionale;
- per l'attivazione delle trattative negoziali nazionali occorre la previa emanazione di un atto di indirizzo da parte del competente Comitato di settore delle amministrazioni appartenenti al comparto di riferimento;
- l'adesione individuale del dipendente al fondo di riferimento può avvenire esclusivamente nei limiti e con le modalità previste nel menzionato Accordo Quadro Nazionale e nel rispettivo Accordo Negoziale istitutivo del fondo di categoria.

Tuttavia, la Funzione pubblica ha previsto un regime transitorio, in attesa che il CCNL consenta di inserire i proventi dell'art 208 tra le fonti che possono finanziare il PEROSEO, che può essere così sintetizzato:

- istituzione presso ciascun ente dell'organismo di gestione formato in maggioranza da rappresentanti dei dipendenti (art. 11, L. 300/1970);
- quantificazione annuale delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 208 del CdS, comprese quelle per assistenziali e previdenziali;
- l'organismo provvede alla "finalizzazione ed alla gestione della quota destinata alle finalità assistenziali e previdenziali" individuando "specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale (...) tra cui anche l'individuazione di forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico)". Il lavoratore potrà scegliere tra una delle forme di gestione individuate;
- la CO.VI.P. ha chiarito che "il fondo Perseo potrebbe certamente essere la sede naturale di confluenza delle risorse che, a vario titolo, sono destinate a previdenza complementare (e quindi anche ex articolo 208 del C.d.S.)";
- il dipendente può versare tali risorse al Perseo Sirio solo subordinatamente all'adesione attiva al fondo, con tutte le conseguenze che ne discendono ai sensi

delle norme di legge e contrattuali. Al contrario non è possibile versare solo le risorse dell'art. 208.

La COVIP, con lettera riportata in allegato (<http://www.covip.it/?cat=163>), in seguito alla nota della FP, ha ribadito a sua volta che *“in attesa, pertanto, degli ulteriori elementi di cui sopra si esprime l'avviso che le adesioni a fondi pensione aperti da parte del personale sopra richiamato e che involgano la destinazione al fondo dei contributi ex art. 208 C.d.S., ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.”*. Tale conclusione risulta molto utile ai fini del trattamento fiscale di tali versamenti.

A) IL VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE CHIUSO (PERSEO SIRIO)

Il versamento al fondo Perseo Sirio delle risorse previste dall'art. 208 del CdS si inserisce nel quadro normativo descritto in precedenza e costituisce, nel periodo transitorio e in attesa del CCNL, un versamento aggiuntivo (rispetto all'1%) a carico del datore di lavoro.

B) IL VERSAMENTO A FONDI PENSIONE APERTI O A PIANI INDIVIDUALI

I versamenti delle risorse dell'art. 208 del CdS a fondi pensioni aperti, che secondo le indicazioni COVIP sono assimilabili alle adesioni individuali, seguono le norme fiscali generali previste per la previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) in quanto non si tratta di versamenti a fondi chiusi (ovvero diverse dalle forme pensionistiche destinate ai dipendenti pubblici) ai quali si applica la previdente normativa fiscale. Sul punto non vi sono orientamenti di prassi e le indicazioni espresse sono elaborate a livello interpretativo.

Ne deriva che l'istituto regolamentato dall'art. 208 del CdS dovrebbe rientrare nell'ambito delle “Forme pensionistiche individuali” (art. 13) che prevedono sia i fondi aperti che i contratti di assicurazione sulla vita.

Il trattamento fiscale è regolamentato dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005: *“I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi”*.

Riprendendo l'analisi svolta per la previdenza del fondo Perseo Sirio in merito ai compensi in natura dei contributi a carico del datore di lavoro, anche le somme versate alla previdenza individuale e finanziate dall'art. 208 del CdS costituiscono per

il dipendente un compenso in natura che aumenta il reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, nel limite di € 5.164,67 sono deducibili dal reddito (in questo caso non rileva l'importo del TFR e il 12% del reddito). Anche su tali versamenti sono soggetti al contributo previdenziale di solidarietà del 10%.

Riepilogo degli adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta dovrà procedere nel modo seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):

- sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i contributi a carico del datore di lavoro versati alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 208 del CdS;
- dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla previdenza complementare nel limite di € 5.164,57;
- indicare nel punto 1 della CU il reddito da lavoro dipendente corrisposto comprensivo del contributo a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contributi dedotti e quelli eccedenti il limite.

A differenza del fondo Perseo Sirio nel punto 141 della CU dovrà essere indicato il codice 1: *“per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57”*.

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	
1	Indicare la retribuzione imponibile aumentata dei contributi a carico del datore di lavoro per previdenza complementare ridotta dei contributi (lavoratore+datore di lavoro) deducibili
141	Indicare sempre il codice 1
142	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro deducibili
143	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro eccedenti i limiti di deducibilità
144	Importo del Tfr destinato al fondo NON COMPILARE
CC	Riportare il testo tutte le volte che c'è previdenza complementare
145	Data iscrizione al fondo NON COMPILARE

ALLEGATO: NOTA COVIP

(<http://www.covip.it/?cat=163>)

Luglio 2013

Oggetto: Quesiti in materia di adesione di alcuni dipendenti pubblici a fondi pensione aperti

(lettera inviata a una società istituttrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del ..., il cui oggetto è stato ulteriormente precisato con successive comunicazioni via e-mail del ... e ... , con la quale codesta Società ha posto alcuni quesiti in merito all'adesione del personale di Polizia municipale e provinciale a fondi pensione aperti, attraverso la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, come previsto dall'art. 208 dello stesso Codice.

In sintesi, le richieste formulate attengono alla:

- possibilità di applicare al personale di Polizia municipale e provinciale che aderisce ai fondi pensione aperti le riduzioni alle spese di partecipazione al Fondo previste dall'art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;
- possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Al riguardo, con nostra nota del ... si era rappresentato che, trattandosi di questioni che impattano sull'interpretazione e sulla portata dei CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali succedutisi nel tempo e sul loro coordinamento sistematico, era stato chiesto il parere dei soggetti sottoscrittori degli stessi contratti collettivi, estendendo per conoscenza la lettera al Ministero del Lavoro e all'INPS – Gestione ex Inpdap. Si era pertanto fatto riserva di dare riscontro alla richiesta di codesta Società, una volta acquisite le valutazioni dei soggetti interessati.

A tale proposito si fa presente che il Dipartimento della Funzione pubblica con nota del ... ha fornito riscontro alla scrivente in materia. Lo stesso ha chiarito che l'istituzione di forme pensionistiche complementari di natura collettiva per i dipendenti pubblici contrattualizzati è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale, cui compete anche la definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa; nell'attuale fase transitoria, in attesa di una disciplina contrattuale nazionale che, tra l'altro, meglio specifichi le modalità di devoluzione di dette somme a previdenza complementare, il medesimo Dipartimento ha affermato che è da ritenersi ammissibile che ciascun ente locale determini annualmente il quantum delle risorse destinate alle diverse finalità di cui all'art. 208 C.d.S., ivi comprese quelle assistenziali e previdenziali e che spetti all'Organismo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale Regioni-Autonomie locali, costituito a livello di ogni singolo ente in conformità a quanto dettato dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970, provvedere invece alla finalizzazione e alla gestione della quota destinata alle predette finalità.

In particolare, l'Organismo, nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, può pertanto individuare specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale indicato dalla norma e i relativi criteri e requisiti di accesso ai benefici, tra cui anche l'individuazione di

forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico).

Il citato Dipartimento ha inoltre precisato che alla luce degli esiti delle determinazioni che saranno assunte dalla contrattazione collettiva potrà anche essere meglio definita la qualificazione giuridica delle predette risorse.

In attesa, pertanto, degli ulteriori elementi di cui sopra si esprime l'avviso che le adesioni a fondi pensione aperti da parte del personale sopra richiamato e che involgano la destinazione al fondo dei contributi ex art. 208 C.d.S., ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.

Stante quanto sopra precisato, consegue che non potranno trovare applicazione le riduzioni alle spese di partecipazione previste dall'art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, né la possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva.